ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1865 del 12/04/2019

Oggetto Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di

smaltimento e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Via Friuli n.10, in Comune di Sassuolo (MO) -Proponente: Riola Srl - Autorizzazione unica (Rinnovo e

modifica)

Proposta n. PDET-AMB-2019-1905 del 11/04/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici APRILE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



Oggetto: Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Via Friuli n.10, in Comune di Sassuolo (MO) – Proponente: Riola Srl – Pratica ARPAE n.20443/2018 e n.12860/2018 – Autorizzazione unica (Rinnovo e modifica)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Riola Srl, con sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Riola n.33, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.181 del 26/03/2015, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10. L'autorizzazione ha validità sino al 31/12/2018. L'autorizzazione unica è stata modificata con la determinazione ARPAE DET/AMB/2016/2035 del 28/06/2016;

con determinazione DET-AMB-2018-6442 del 07/12/2018, ARPAE ha concesso proroga dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, comma 12 del Dlgs.152/2006, fino al giorno 31/05/2019 e Riola Srl ha quindi presentato la relativa estensione delle garanzie finanziarie;

la ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività presso l'impianto:

- stoccaggio provvisorio (messa in riserva e deposito preliminare) di rifiuti non pericolosi di origine ceramica (fanghi, scarti cotti e crudi, polveri e particolato, stampi di scarto, mole abrasive);
- recupero (R5) mediante macinazione di scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto (codice EER 101208) per l'ottenimento di un prodotto (non rifiuto) nelle forme usualmente commercializzate denominato "chamotte" destinato alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie;

considerato che

in data 19/04/2018, Riola Srl ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (prot. ARPAE n.12860) per ottenere la modifica di alcune delle prescrizioni indicate nella vigente autorizzazione (prescrizioni n. 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 34) ed in data 28/06/2018 ha presentato domanda (prot. ARPAE n.12989) di rinnovo dell'autorizzazione unica vigente;

la conferenza di Servizi si è riunita per valutare l'istanza di modifica e rinnovo durante le riunioni del 11/10/2018 e del 16/01/2019 ed ha espresso le seguenti conclusioni: nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto. Nel merito, si ritengono accoglibili le richieste di semplificazione avanzate dalla ditta con l'eccezione delle specifiche sui CER 08.02.02 e CER 10.12.13 per le quali si ritiene utile l'informazione aggiuntiva "fanghi da taglio".



considerato inoltre che

con nota datata 12/09/2018 (prot.ARPAE n.20135 del 02/10/2018), Riola ha manifestato l'intenzione di procedere all'acquisizione, oltre che dei rifiuti, anche di sottoprodotti costituiti da "formati (integri o frammenti) ceramici cotti" in conformità con quanto definito dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n.16604/2017 (schema C, Allegato 1): all'interno dello stabilimento, tale attività deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni riportate in modo specifico nel presente atto e nei relativi allegati "aria" e "rumore";

Riola ha disponibilità delle aree interessate in virtù di un contratto di locazione, stipulato con la proprietaria Riola Immobiliare Srl, con sede in Via Friuli n.10 – Sassuolo, registrato all'ufficio territoriale di Sassuolo dell'Agenzia delle Entrate in data 30/01/2013, al numero 340;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che restano confermate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi:

35.000 t/a x 12 €/t = **420.000,00** €; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

935,00 t x 140,00 €/t = **130.900,00** €; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 - Rifiuti non pericolosi:

100,00 x 140,00 €/t = 14.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00** €;

per un importo complessivo pari a 570.900,00 €

in data 05/07/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

rilevato infine che

nell'ambito del rinnovo dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006, ARPAE ha rilasciato la determinazione n.446 del 30/01/2019, con il medesimo oggetto della presente che, come evidenziato dalla società proponente con nota del 04/02/2019 (prot. ARPAE n.18556), contiene un errore materiale relativo alla dicitura del codice EER 101299, per il quale, differentemente da quanto valutato dalla Conferenza, al punto n.3 dell'allegato rifiuti non è riportata la fattispecie "scarto crudo formato": si rende pertanto necessario il rilascio del presente atto ai fini dell'adeguamento dell'autorizzazione unica ed il contestuale annullamento della determinazione n.446 del 30/01/2019.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C.



ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Riola Srl, con sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Riola n.33, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10, in continuità con la precedente autorizzazione unica (Det. n.181 del 26/03/2015, come modificata con DET/AMB/2016/2035 del 28/06/2016) e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto e nei relativi documenti allegati;
- 2. di stabilire che l'autorizzazione unica ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

- 3. di approvare i documenti "Allegato Aria Regolamentazione delle emissioni in atmosfera", "Allegato Rifiuti Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti", "Allegato Rumore Regolamentazione delle attività rumorose", che sostituiscono i precedenti allegati di pari oggetto e divengono quindi parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica;
- 4. di stabilire che l'autorizzazione unica è rilasciata con il presente atto per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell'elaborato *Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni Tav.Unica Giugno 2018*, allegato al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5. di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- 6. di stabilire che in relazione all'eventuale ingresso di **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n.16604/2017:
 - i sottoprodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti, in aree dotate di idonea cartellonistica;
 - presso l'azienda deve essere presente copia della documentazione contrattuale bilaterale sottoscritta con le ditte produttrici e utilizzatrici dei sottoprodotti.
- 7. di stabilire che, <u>entro 60 giorni, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata</u> in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae Direzione Generale via Po 5 40139 Bologna, è pari a <u>570.900,00 €</u>; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:



- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO
 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09:

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa:

- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità:
- c) la <u>comunicazione di avvenuta accettazione</u>, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- d) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- 8. di disporre che il presente atto sostituisce ed annulla la determinazione n.446 del 30/01/2019 di pari oggetto, in quanto contenente un errore materiale, ed è da intendersi a tutti gli effetti decaduta dal momento dell'accettazione delle garanzie finanziarie riferite al presente atto;
- 9. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata al giorno **29/01/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata:
- 10. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

- 11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 12. di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
- 13. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;



- b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
- d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
- e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- 14. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- 15. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito						
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06						

A. PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art.269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera.

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

B. PARTE DESCRITTIVA

Le emissioni in atmosfera sono state autorizzate con atto della Provincia n. 192, prot. n.5440 del 24/4/2008 e successivamente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006, con la Determinazione della Provincia di Modena n.181 del 26/03/2015.

L'impianto di convogliamento e abbattimento polveri esistente è adeguatamente dimensionato per aspirare e trattare il flusso di materiale particellare.

Le modifiche da apportare agli impianti appaiono pertanto non sostanziali rispetto a quanto autorizzato con Det. n. 192 del 24/4/2008;

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di modifica presentata, la ditta richiede la modifica di alcune delle prescrizioni indicate in autorizzazione (prescrizioni n. 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 34) ed il rinnovo dell'autorizzazione unica vigente.

Le modifiche proposte non influiscono in modo significativo sul clima acustico dell'attività.

In fase istruttoria non sono state evidenziate criticità in merito.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di emissioni in atmosfera.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta RIOLA SRL con impianti ubicati nel comune di Sassuolo, v. Friuli n. 10, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 MACINAZIONE SCARTI COTTI DI PIASTRELLE NON SMALTATE (carico tramoggia mulino a martelli)

Riola Srl – Stabilimento Via Friuli n.10, Comune di Sassuolo ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

portata massima		Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali		mg/Nmc
Impianto di depurazione:	FILTR	O A MANICHE

D.1. Prescrizioni emissioni diffuse

- 1. Il materiale in arrivo, prima dello scarico, deve essere sottoposto a bagnatura.
- 2. Il prodotto all'uscita dell'impianto di macinazione deve passare attraverso coclea dotata di ugelli nebulizzatori.
- 3. Il prodotto (chamotte) ottenuto dal trattamento dei rifiuti deve essere conforme alle caratteristiche granulometriche definite nell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- 4. Devono essere messe in atto tutte le azioni gestionali volte a minimizzare le emissioni degli autoveicoli diretti all'impianto.

D.2. Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

1. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

D.3. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

- 1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
- 2. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.
- 3. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

D.4. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

- Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- 2. Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
- 3. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (Distretto competente e SAC), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.
- 4. ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, può procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

D.5. Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

- 1. L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
 - In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
 - <u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
- 2. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
- 3. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte

dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

4. Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

5. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo

come stabilito nella tabella seguente:

come stabilito nena tabella seguente:					
Condotti circolari		Condotti rettangolari			
Diametro (metri) Nº punti prelievo		Lato minore (metri)	Nº punti prelievo		
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	fino a 0,5m 1 punto al centro del lato		
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato	
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti		

6. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

- 7. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- 8. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- 9. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri

circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

10. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

- 11. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 12. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
- 13. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

- 14. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
 - metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
 - metodi normati e/o ufficiali

- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente
- 15. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, possono inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

D.6. METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Polveri PM10 e/o PM2,5	VDI 2066 parte 10 UNI EN ISO 23210

D.7. Prescrizioni relative agli autocontrolli.

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 1.
- 2. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate dal Distretto territorialmente competente di ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.
- 3. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Riola S.r.l. svolge ad oggi nell'impianto in oggetto le seguenti attività:

- stoccaggio provvisorio (messa in riserva e deposito preliminare) di rifiuti non pericolosi di origine ceramica (fanghi, scarti cotti e crudi, polveri e particolato, stampi di scarto, mole abrasive);
- recupero (R5) mediante macinazione di scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto (codice EER 101208) per l'ottenimento di un prodotto (non rifiuto) nelle forme usualmente commercializzate denominato "chamotte" destinato alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie.

Le attività suddette vengono effettuate in virtù dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione della Provincia di Modena n.181 del 26/03/2015, per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10.

L'autorizzazione unica è stata modificata con la determinazione ARPAE DET/AMB/2016/2035 del 28/06/2016.

L'impianto è costituito da un capannone di superficie pari a circa 1.300 mq e da un'area cortiliva di pertinenza. Tutta l'attività viene svolta all'interno del capannone dotato di pavimentazione in battuto di cemento e di n. 2 ingressi. E' presente un sistema per la raccolta di eventuali sversamenti e/o reflui emessi dai rifiuti stoccati sfusi in cumuli, costituito da grigliati e canaline recapitanti in una vasca cieca che viene svuotata, a necessità, mediante autospurgo.

All'interno del capannone è posizionato anche il mulino adibito alla macinazione dello scarto cotto.

Nell'area cortiliva esterna, avente pavimentazione in asfalto, è presente la pesa ed un cassone a tenuta coperto adibito al deposito temporaneo degli imballaggi puliti (rifiuti) originati dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Sono presenti tre reti fognarie:

- fognatura acque bianche: raccoglie le acque incontaminate provenienti dai tetti e le acque di dilavamento dei piazzali. Lo scarico avviene nel Canale di Modena, previo trattamento in vasca di sedimentazione;
- fognatura acque nere: raccoglie le acque nere provenienti dai servizi degli uffici al piano terra e da quelli dell'appartamento al primo piano. La rete è dotata di fosse biologiche e scarica in pubblica fognatura;
- fognatura dedicata alla raccolta dei reflui eventualmente rilasciati dai cumuli di rifiuti in stoccaggio recapitante in vasca interrata cieca di capacità pari a 10 mc. Tali reflui vengono smaltiti come rifiuti presso impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Ai sensi della normativa vigente, lo scarico delle acque di cui sopra non è soggetto ad autorizzazione. La Ditta non è pertanto in possesso di alcun titolo abilitativo ambientale allo scarico di acque reflue.

Il progetto dell'impianto era stato sottoposto al procedimento di screening finalizzato all'incremento delle quantità massime di rifiuti recuperabili annualmente, il cui esito è contenuto nella DGP 246 del 22/07/2014.

Rispetto alle quantità massime recuperabili annualmente e valutate nello screening, sono autorizzati quantitativi inferiori, in ragione dell'effettiva necessità attuale dell'azienda:

- operazioni di recupero R5 e annessa R13 sul rifiuto EER 10.12.08 "scarti di piastrelle cotte senza smalto crudo o con smalto cotto"
- potenzialità oraria: 28 t/h
- ore/giorno: 8
- quantitativo massimo recuperabile giornalmente (R5): 224 t/g
- giorni/anno: 240
- quantitativo massimo recuperabile annualmente (R₅) 53.760 t/a
- quantitativo massimo autorizzato per il trattamento annuo (R5) 35.000 t/a

I rifiuti in ingresso derivano da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari ed essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo.

I rifiuti sono stoccati nelle specifiche porzioni di capannone adibite allo specifico raggruppamento.

Il basamento è costituito da cemento ed è dotato di rete interna di raccolta per eventuali sversamenti o eluati, terminante in pozzetto cieco di raccolta.

Per i raggruppamenti che contengono più rifiuti, ciascun rifiuto viene stoccato separatamente dagli altri eventualmente presenti.

Le operazioni di recupero/smaltimento che vengono svolte sono le seguenti:

- R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R13 messa in riserva di rifiuti prima di una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- D₁₅ deposito preliminare prima di una delle operazioni indicate nei punti da D₁ a D₁₄.

L'attività di recupero effettivo (R5) viene svolta sul codice EER 101208 e consiste nella macinazione per mezzo di un mulino, al fine di ottenere un materiale definito "Chamotte" che viene commercializzato ad aziende che lo impiegano all'interno dell'impasto ceramico.

L'attività di recupero viene svolta con un mulino realizzato dalla ditta SERMAT così composto:

- tramoggia di carico;
- estrattore vibrante;
- trasportatore a nastro;
- deferizzatore a magneti permanenti (impiegato per l'allontanamento di eventuali componenti ferrose dal rifiuto sottoposto a trattamento);
- mulino a martelli snodati tipo M4-96 (per la macinazione del rifiuto in ingresso fino alla pezzatura minima di 5 mm);
- elevatore a nastro;
- impianto di aspirazione polveri dotati di filtro a maniche tipo S80 con pulizia automatica;
- coclea tubolare convogliatrice.

La potenzialità dell'impianto di macinazione è pari a 27-28 t/h.

I rifiuti prodotto dall'attività dell'impianto (es. imballaggi) sono stoccati in un cassone esterno coperto.

Il prodotto ottenuto viene stoccato in area interna al capannone in cumuli in attesa della commercializzazione ad industrie ceramiche per la produzione di gres porcellanato e monocottura e/o in ditte produttrici di impasti ceramici da destinare ad industrie ceramiche per la produzione di monocottura e gres porcellanato o in aziende ceramiche per la produzione di sanitari.

L'attività di messa in riserva (R13) consiste nello stoccaggio per il successivo conferimento a terzi.

L'attività di deposito preliminare (D15) consiste nello stoccaggio per il successivo conferimento a terzi autorizzati allo smaltimento.

L'impianto è gestito conformemente alla configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "*Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni – Tav.Unica – Giugno 2018*".

ISTRUTTORIA E PARERI

Insieme alla domanda di rinnovo, il proponente richiede anche alcune modifiche all'autorizzazione, che riguardano le prescrizioni gestionali n.2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 34.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 11/10/2018 e 16/01/2019, non sono emerse criticità o elementi di discussione in merito al rinnovo dell'autorizzazione ed alle modifiche proposte dal proponente.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Riola S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- 1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
 - **R5** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" (macinazione)
 - **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
 - **D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa**

messa in riserva R13, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto			recuperabile annualmente
				t/a
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		200	35.000

3. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs.152/06, per i quali è ammessa <u>esclusivamente l'operazione di messa in riserva</u>

(R13), nonché i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER Denominazione rifiuto		Q max stoccabile istantaneamente	
		t	mc
080202 §	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi da taglio)		
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da taglio)	300	150
101213 §	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (fanghi da taglio)		
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	600	300
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		
101203	101203 Polveri e particolato		
101206	Stampi di scarto		
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (scarto crudo formato)	35	25
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		1
	TOTALE:	935	475

l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

4. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs.152/06, per i quali è ammessa <u>esclusivamente l'operazione di deposito</u> <u>preliminare (D15)</u>, nonché il relativo quantitativo massimo autorizzato, sono i seguenti:

O max stoccabile istantaneamente **Codice** Denominazione rifiuto **EER** D15 mc Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi da 100 **50** 080202 § taglio) Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 101208 costruzione (sottoposti a trattamento termico) Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (fanghi 101213

	da taglio)
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (scarto crudo formato)
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da taglio)
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

§ l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R5) del rifiuto di cui al codice europeo 101208

- 5. per il rifiuto identificato con il codice EER **101208** sono autorizzate le attività di recupero **R5** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti devono provenire direttamente ed esclusivamente da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo:
 - c) non è ammesso il ritiro dei rifiuti da centri di stoccaggio intermedio (operazioni D15, R13 o D13 degli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs.152/06) o da aziende che producono altri tipi di materiale;
 - d) l'attività deve essere svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.3** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
 - 1. l'attività di recupero consiste in
 - a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
 - 2. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
 - e) l'attività deve essere svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.4** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
 - 1. l'attività di recupero consiste nella messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero:
 - a) recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
 - 2. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di prodotti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
 - f) l'operazione di recupero consiste nella macinazione dei rifiuti al fine di ottenere un materiale avente dimensioni granulometriche mediamente comprese tra 1 mm e 5 mm. Preliminarmente alla fase di macinazione è ammessa la cernita finalizzata alla eliminazione di eventuali corpi estranei (ad esempio rottami ferrosi) che possono compromettere il corretto recupero dei rifiuti. I rifiuti originati dalla cernita devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti;
 - g) il materiale ottenuto dalle operazioni di recupero R5 è classificabile come prodotto nelle forme usualmente commercializzate, denominato chamotte;
 - h) il prodotto chamotte ottenuto dalle operazioni di recupero deve essere privo di smalto crudo, avere una granulometria mediamente compresa tra 1 mm e 5 mm ed essere destinato direttamente ed esclusivamente alla produzione di impasti ceramici in

sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie in industrie ceramiche per la produzione di gres porcellanato e monocottura e/o in ditte produttrici di impasti ceramici da destinare ad industrie ceramiche per la produzione di monocottura e gres porcellanato o in aziende ceramiche per la produzione di sanitari in sostituzione di materie prime quali feldspati. Non è pertanto ammesso il conferimento del prodotto ottenuto ad intermediari o ad aziende che producono altri tipi di materiale. In assenza di conformità a dette specifiche, tale materiale deve essere gestito come rifiuto. ARPAE si riserva di richiedere riscontro di quanto sopra mediante verifica delle fatture di vendita.

- 6. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti in attesa del trattamento deve avvenire su superficie impermeabile nelle aree identificate nell'elaborato grafico "*Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni Tav. Unica Giugno 2018*"; tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili da quelle utilizzate per la medesima tipologia di rifiuto per la quale è prevista la sola messa in riserva (R13) per il successivo avvio al recupero presso terzi.
- 7. L'attività di macinazione deve essere condotta tenendo chiuse le finestre del capannone poste in alto.
- 8. Il prodotto chamotte deve essere stoccato separatamente dai rifiuti presenti nell'impianto. Deve altresì essere stoccato separatamente e in modo chiaramente identificabile il prodotto chamotte ottenuto dalla macinazione delle piastrelle cotte da quello ottenuto dalla macinazione dei sanitari.

Prescrizioni inerenti le altre tipologie di rifiuto autorizzate

- 9. Relativamente ai rifiuti EER 101213 devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) i documenti relativi alla tracciabilità del rifiuto, formulari e registri di carico e scarico, devono riportare la specifica dicitura "fanghi da taglio";
 - b) il rifiuto deve essere gestito con modalità tali da evitare la miscelazione, anche involontaria, della qualità da destinare all'attività R13 con quella da destinare a D15; pertanto, deve essere raccolto presso il produttore o confezionato in idonei contenitori o mediante un'opportuna logistica dei trasporti, tale cioè da assicurare un carico omogeneo per qualità;
 - c) il cumulo dei rifiuti destinati al deposito preliminare (D15) deve essere mantenuto ben separato da quello destinato alla messa in riserva (R13) mediante adozione, come previsto nel progetto approvato con DGP 314 del 26/07/2005, di barriera mobile.
- 10. I rifiuti identificati con i codici europei 101201, 101206 e 101208 devono provenire esclusivamente dalla fabbricazione di prodotti ceramici e dalle attività strettamente connesse.
- 11. I rifiuti identificati con i codici EER 101201 e EER 101206 devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti.
- 12. I rifiuti identificati con i codici EER 101203, 101206 e 101208 provenienti da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa devono essere costituiti da frammenti di materiale argilloso cotto e materiale perlitico e conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti.
- 13. I rifiuti EER 120117 e EER 120121 (D15 e R13) devono provenire da processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e sabbiatura delle superfici e/o dalla produzione di mole abrasive ed essere conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti;
- 14. I rifiuti identificati con il codice europeo 101201 possono essere ritirati solamente se non contenenti smalto crudo.
- 15. Relativamente ai rifiuti identificati con il codice EER 101299 è ammesso esclusivamente il ritiro delle seguenti tipologie:

- a) fanghi di levigatura gres porcellanato palabile e/o filtropressato;
- b) scarto crudo formato senza smalto crudo (secondo quanto stabilito dalla Conferenza Provinciale Rifiuti nella DGP 314 del 26/07/2005);
- 16. relativamente ai rifiuti identificati con il codice europeo 080202 è ammesso esclusivamente il ritiro dei seguenti rifiuti:
 - a) fanghi di levigatura gres porcellanato palabile e/o filtropressato;
 - b) fanghi da taglio piastrelle filtropressati e/o palabili.
- 17. i rifiuti identificati con i codici europei 080202 e 101299 devono provenire da industria ceramica e dalle attività strettamente connesse ed essere conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti;
- 18. I rifiuti di cui ai codici 080202, 101208, 101299, 120117, 120121 possono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati allo smaltimento di tali rifiuti, solamente qualora non sia fattibile il loro avvio a recupero. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs.152/2006.
- 19. Preliminarmente all'avvio a smaltimento dei rifiuti di cui al punto suddetto, la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), la Ragione Sociale dell'azienda ed ubicazione dell'impianto di destinazione.

Prescrizioni generali

- 20. In conformità all'art. 6 comma 4 delle Norme Tecniche di attuazione del PPGR, è ammesso unicamente lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti inerti;
- 21. Lo stoccaggio dei rifiuti, effettuato in cumuli e/o big-bags, deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone, su superficie impermeabile, nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni Tav.Unica Giugno 2018", e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto. È ammessa la collocazione nell'area esterna cortiliva unicamente di un cassone a tenuta coperto adibito al deposito temporaneo degli imballaggi puliti (rifiuti) originati dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.
- 22. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti in stoccaggio deve essere pari a 5 metri.
- 23. I rifiuti ritirati nell'impianto devono essere esclusivamente allo stato solido e/o palabile.
- 24. L'area destinata al conferimento dei rifiuti deve essere distinta da quelle destinate alla messa in riserva e deposito preliminare degli stessi. Tale zona è identificata con l'area adibita al transito e sosta mezzi per la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto.
- 25. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo; lo stoccaggio deve avvenire in aree distinte e chiaramente identificabili, contrassegnate da apposita cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato e la destinazione (R13, R5 o D15).
- 26. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni di tutte le opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema fognario e alla vasca interrata di accumulo degli eventuali liquidi rilasciati dai rifiuti in stoccaggio, al fine di garantirne nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 27. Periodicamente deve essere effettuata la pulizia della vasca di accumulo degli eventuali liquidi rilasciati dai rifiuti in stoccaggio ed i materiali di risulta devono essere conferiti quali rifiuti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati.
- 28. Le canaline interne al capannone adibite alla raccolta di eventuali reflui originati dall'attività devono essere sempre mantenute libere, evitando pertanto l'ostruzione delle stesse con i rifiuti gestiti nell'impianto.

- 29. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, devono essere conservate presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.
- 30. Le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99.
- 31. Il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata ad ARPAE ed al Comune di Sassuolo, allegando un crono-programma dettagliato dei singoli interventi. Entro tale termine deve essere verificata l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e effettuata la pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito		
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)		

A. PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi acque - impatto acustico".

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Riola S.r.l., con sede legale a Fiorano Modenese (MO) Via Riola, 33, per l'impianto di Via Friuli, 10 a Sassuolo (MO), svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

I rifiuti gestiti nell'impianto provengono essenzialmente dall'industria ceramica e sono allo stato fisico solido e/o palabile. L'attività consiste nello stoccaggio provvisorio (messa in riserva e/o deposito preliminare). Limitatamente agli scarti di piastrelle cotte l'azienda effettua anche il recupero (R5) mediante macinazione per l'ottenimento di un prodotto (non rifiuto) denominato "chamotte", destinato alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie.

L'impianto presenta la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dall'impianto di macinazione dei rifiuti, dalla pala gommata utilizzata per la movimentazione del materiale, dalle operazioni di scarico dei rifiuti, dall'apparecchiatura impiegata per la pulizia degli automezzi (pulivapor), dal camino di emissione dell'impianto di macinazione e dal traffico dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 -22.00);
- l'azienda si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;

• i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in una abitazione e negli uffici delle attività circostanti; tali ricettori sono posti ad una distanza compresa tra i 15 m e i 30 m dai confini aziendali e si collocano in classe V "Aree prevalentemente industriali".

Con nota del 16/07/2015 (prot. Provincia di Modena n. 70216 del 20/07/2015), nel rispetto di quanto richiesto in autorizzazione, Riola ha presentato una valutazione di impatto acustico ambientale, con la quale accerta la compatibilità acustica dello stabilimento di Via Friuli n.10, Sassuolo.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di modifica presentata, la ditta richiede la modifica di alcune delle prescrizioni indicate in autorizzazione (prescrizioni n. 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 34) ed il rinnovo dell'autorizzazione unica vigente.

Le modifiche proposte non influiscono in modo significativo sul clima acustico dell'attività.

In fase istruttoria non sono state evidenziate criticità in merito.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1. Il nulla osta ai fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Sassuolo (MO), Via Friuli, 10, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Riola S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
- 3. In fase d'esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante.
- 4. Periodicamente deve essere verificato lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

Si rammenta che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

RIOLA S.r.l.

SEDE LEGALE Via Riola 33

Fiorano Modenese (MO)

SEDE IMPIANTO Via Friuli 10

Sassuolo (MO)



SOCIETÀ DI CONSULENZA Ambiente Sicurezza Qualità Alimenti Laboratorio Analisi Formazione Communication of the control of the

ECORICERCHE s.r.l.
P.iva (2049700368
E-mail: Info@econterche.net

Emissione

Sede Legale e operativa Via Rogha Packs, 94 41049 Sassudo (Mo) Tel.0538-06088 Fax.0638-806289

E1		Macinazione di scarti cotti di piastrelle				
gruppo	CER	Descrizione	R/D	Quantità ist t mc		Quantità anno t/a
Α	10.12.08	Scarto cotto	R13	600	300	-
В	10.12.08	Scarto cotto	R5	400	200	35.000
С	08.02.02	Fanghi da taglio/levigatura gres porcellanato	R13	300	150	_
Č	10.12.99	Fanghi da taglio/levigatura gres porcellanato	KIS	300	130	
	10.12.13	Fanghi di levigatura gres porcellanato				
D	10.12.01 10.12.03 10.12.06 10.12.99	Scarto crudo senza smalto crudo Polveri e particolato Stampi di scarto (da ceramica, laterizi, argilla, perlite) Scarto crudo formato senza smalto crudo	R13	35	25	-
	12.01.17	Residui da sabbiatura				
	12.01.21	Corpi di utensile e materiale da rattifica esauriti				
	08.02.02	Fanghi da taglio/levigatura gres porcellanato	D15	100	50	-
	10.12.08	Scarto cotto				
Е	10.12.13	Fanghi di levigatura gres porcellanato				
	10.12.99	Scarto crudo formato senza smalto crudo				
	12.01.17	Residui da sabbiatura				
	12.01.21	Corpi di utensile e materiale da rattifica esauriti				
		TOTALE		1.435	725	35.000

CAPANNONE mq 1308,9 h sottotrave 7,48 m Cassone MPS rifiui prodotti | da 10.12.08 - R5 15.01.06 10.12.08 - R5 200 t Zona pulizia cassoni 10.12.08 - R5 200 t Vasca interrata raccolta *Îl presente box, di norma adibito al gruppo B, verrà adibito all'occorrenza allo stoccaggio del gruppo A, rispettando però complessivamente nell'impianto, il limite massimo di stoccaggio previsto per il gruppo A (600 t).

Aree di stoccaggio rifiuti

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.